



Centro Regionale Sangue Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO PER IL SISTEMA TRASFUSIONALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

SIMOG: 9377632

Elaborato 4

PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI DI SICUREZZA

Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" (A.O.R.)



Cod. DUVRI Revisione: 00

Data: 11/04/2022

Pag. 1 di 41



AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO OSPEDALE "SAN CARLO" di POTENZA

Via Potito Petrone, snc 85100 Potenza

DUVRI

FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO PER IL SISTEMA TRASFUSIONALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO"

Rev. 00 del 11.04.2022

MODIFICHE DUVRI

REV	Data	Codifica	Pagine	Tipo/natura modifiche	
00	11/04/2022	DUVRI	40	Prima Edizione	



Cod. DUVRI

Revisione: 00

Data: 11/04/2022

Pag. 2 di 41

INDICE

1.	P	PREMESSA	4
2.	D	DEFINIZIONI	5
3.		NFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	
4.		MISURE GENERALI E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE	
1.4	4.1.		
4	1.2.		8
4	1.3.		
2	1.4.		
4	1.5.		
4	1.6.		
2	1.7.		
4	1.8.		
4	1.9.		
4	1.10		
4	1.11		
4	1.12		
4	1.13		13
4	.14	VERBALE DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE CONGIUNTO	
4	.15	5. INFORMAZIONE AI LAVORATORI SULLE INTERFERENZE	. 14
4	.16	The state of the s	
4	.17	7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	. 15
5.	P	ROCEDURE D'EMERGENZA ED ADDETTI	
5	.1.	COMPITI E PROCEDURE GENERALI	. 16
5	.2.		
5	.3.	REGOLE COMPORTAMENTALI	. 17
	.4. SSI	MISURE generali DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONTRO VIRUS SARS-CoV-2. E IMILABILI (come da dettami della task force regiOnE BASILICATA)	. 17
6.	D	PATI GENERALI CONTRATTO	36
7.	A	ZIENDA APPALTATRICE	37
В.		ESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DEL CONTRATTO	



Cod. DUVRI

Revisione: 00

Data: 11/04/2022

Pag. 3 di 41

9. LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DELLE LAVORAZIONI	38
9.1. LAVORAZIONI APPALTATE	38
10. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	
11. RISCHI DA INTERFERENZA CONSIDERATI	39
12. Lavorazioni del DUVRI	39
12.1. PIANIFICAZIONE LAVORAZIONI	40
13. ELENCO DEI RISCHI INTERFERENTI	40
14. GESTIONE INTERFERENZE	40
15. CONCLUSIONI	41



	Cod. DUVRI
	Revisione: 00
E	Data: 11/04/2022
	Do- 4 -1: 44

Pag. 4 di 41

PREMESSA

Il presente documento unico di valutazione dei rischi (di seguito denominato DUVRI) è stato redatto dalla stazione appaltante in fase di istruzione della gara d'appalto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08.

L'art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di lavoro committente di fornire alle Aziende appaltatrici o ai Lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il comma 3 del D.Lgs. 81/08, inoltre, impone al Datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI ha i seguenti obiettivi:

- promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e informare reciprocamente il committente e l'esecutore in merito a tali misure.

La valutazione dei rischi interferenti ha richiesto l'analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all'individuazione e all'attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare.

Tale valutazione, pertanto, è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta nell'unità produttiva sia a situazioni determinate da altri elementi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi, sia alle attività appaltate.

A tale scopo sono stati analizzati:

- i rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- i rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- i rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente;
- i rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi.

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.









Cod. DUVRI	1
Revisione: 00	
Data: 11/04/2022	
	-

Pag. 5 di 41

2. DEFINIZIONI

Amministrazioni aggiudicatrici, le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. (art. 3 comma 1, lettere a) D.Lgs. 50/2016)

Appalti pubblici, i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi. (art. 3 comma 1, lettere ii) D.Lgs. 50/2016)

Appalti pubblici di lavori, i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

- l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;
- l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
- la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera. (art. 3 comma 1, lettere II) D.Lgs. 50/2016)

Candidato, un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione. (art. 3 comma 1, lettere bb) D.Lgs.50/2016)

Centrale di committenza, un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie. (art. 3 comma 1, lettere i) D.Lgs. 50/2016)

Concessionario, un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione. (art. 3 comma 1, lettere q) D.Lgs. 50/2016)

Concessione di lavori, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere. (art. 3 comma 1, lettere uu) D.Lgs. 50/2016)

Concessione di servizi, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera II) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi. (art. 3 comma 1, lettere vv) D.Lgs. 50/2016)

Consorzio, i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica. (art. 3 comma 1, lettere v) D.Lgs. 50/2016)









Cod. DUVRI	
Revisione: 00	

Data: 11/04/2022 Pag. 6 di 41

Contratti o contratti pubblici, i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti. (art. 3 comma 1, lettere dd) D.Lgs. 50/2016).

Datore di lavoro, il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Datore di lavoro committente, soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art.26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

Enti Aggiudicatori:

- amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121 del D.Lgs. 50/2016;
- pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 del D.Lgs. 50/2016 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;
- enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II del D.Lgs. 50/2016 ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali:
- le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di talisoggetti;
- le imprese pubbliche, imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:
 - detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
 - 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
 - possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;
- gli enti operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o più delle attività
 di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura
 in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri
 obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori».

Imprese pubbliche, le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno









Cod. DUVR	E
Revisione: 0	0
Data: 11/04/2	022

Pag. 7 di 41

una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

- detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
- controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
- possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

Lavori, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere. (art. 3 comma 1, lettere nn) D.Lgs. 50/2016).

Lavori complessi, i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. (art. 3 comma 1, lettere oo) D.Lgs. 50/2016).

Luoghi di lavoro, luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile al lavoratore per il proprio lavoro.

Lotto funzionale, uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.

Offerente, l'operatore economico che ha presentato un'offerta. (art. 3 comma 1, lettere qq) D.Lgs. 50/2016).

Opera, il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica. (art. 3 comma 1, lettere pp) D.Lgs. 50/2016).

Procedure di affidamento e affidamento, l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee. (art. 3 comma 1, lettere rrr) D.Lgs. 50/2016).

Procedure aperte, le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. (art. 3 comma 1, lettere sss) D.Lgs. 50/2016).

Procedure ristrette, le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice. (art. 3 comma 1, lettere ttt) D.Lgs. 50/2016).

Procedure negoziate, le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. (art. 3 comma 1, lettere uuu) D.Lgs. 50/2016).

Raggruppamento temporaneo, un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico









Cod. DUVRI
Revisione: 00
Data: 11/04/2022
Pag. 8 di 41

contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta. (art. 3 comma 1, lettere u) D.Lgs. 50/2016).

3. INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Per tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare le aziende esterne e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, si rimanda al Documento di valutazione dei rischi (DVR) elaborato dall'azienda committente.

4. MISURE GENERALI E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE

Oltre alle misure di coordinamento e cooperazione, espressamente indicate nella sezione specifica del presente documento, durante lo svolgimento delle attività lavorative da parte dell'appaltatore, dovranno essere sempre osservate le seguenti misure.

4.1. DI ORDINE GENERALE

Appaltatori

- E' vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà dell'Azienda se non
 espressamente autorizzato in forma scritta. Il personale esterno è tenuto ad utilizzare
 esclusivamente il proprio materiale (macchine, attrezzature, utensili) che deve essere rispondente
 alle norme antinfortunistiche ed adeguatamente identificato. L'uso di tale materiale deve essere
 consentito solo a personale addetto ed adeguatamente addestrato.
- Le attrezzature proprie utilizzate dall'azienda esterna o dai lavoratori autonomi devono essere conformi alle norme in vigore e tutte le sostanze eventualmente utilizzate devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate.
- Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale esterno occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
- Prima dell'inizio dei lavori di contratto, l'appaltatore comunica i nominativi del personale impiegato
 per il compimento di quanto previsto nel contratto d'appalto stesso, dichiarando di avere impartito
 ai lavoratori la formazione specifica prevista nel presente documento.

Azienda Committente ed Appaltatori

 Si provvede alla immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente DUVRI e che si manifestino in situazioni particolari o transitorie.

4.2. VIE DI FUGA ED USCITE DI SICUREZZA

Appaltatori

 Le imprese o i lavoratori autonomi che intervengono negli edifici aziendali prendono obbligatoriamente visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di lavoro interessato ed al servizio di









Cod. DUVRI	
Revisione: 00	
Data: 11/04/2022	
Pag. 9 di 41	

prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dei propri lavori.

L'appaltatore prende visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi
di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche
e del gas. Deve, inoltre, essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati
ai sensi del D.Lgs. 81/08 nell'ambito delle sedi dove si interviene.

Azienda Committente ed Appaltatore

- I mezzi di estinzione sono sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.
- I corridoi e le vie di fuga sono mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sempre sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei.

4.3. APPARECCHI ELETTRICI E COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA

Azienda Committente

- La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da condizioni di guasto è assicurata dalla realizzazione degli impianti a regola d'arte e con la prescritta dichiarazione di conformità.
- Tutte le fonti di pericolo risultano adeguatamente segnalate con idonea cartellonistica.



Appaltatore

- L'appaltatore utilizza componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici
 rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di
 conservazione; utilizza l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla
 regola dell'arte; non fa uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni.
- E' vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il personale preposto dell'Azienda.
- E' vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione.
- E' vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.









Cod. DUVRI	
Revisione: 00	
Data: 11/04/2022	
Dag 10 4: 41	

Pag. 10 di 41

4.4. INTERRUZIONI ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA

Azienda Committente ed Appaltatore

- Interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento/ climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, sono sempre concordate con i Datori di lavoro titolari delle attività presenti nell'edificio dove si interviene.
- Le manovre di erogazione/interruzione sono sempre eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

4.5. IMPIANTO ANTINCENDIO

 Fermo restando la verifica costante dei mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione ordinaria, non è possibile apportare modifiche se queste non sono preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti.

Azienda Committente

La protezione contro gli incendi è assicurata da:

- 1) Mezzi di estinzione presenti ed efficienti.
- 2) Istruzioni impartite per iscritto al personale.
- 3) Procedure scritte da tenere in caso d'incendio

Appaltatore

Ai lavoratori e vietato:

- Fumare
- 2) Effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille (molatura, saldatura, ecc.) a meno che non siano state espressamente autorizzate

4.6. SOVRACCARICHI SUI SOLAI

Appaltatore

 L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito (non solo in locali destinati a biblioteche, archivi, depositi/magazzini ecc.), deve essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato. Questi certifica per iscritto al competente servizio prevenzione e protezione aziendale l'idoneità statica dell'intervento.











Cod. DUVRI	
Revisione: 00	

Data: 11/04/2022 Pag. 11 di 41

4.7. EMERGENZA IN CASO DI SVERSAMENTO DI SOSTANZE PERICOLOSE

Azienda Committente ed Appaltatore

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide:

- arieggiare il locale ovvero la zona;
- utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nella attrezzatura di lavoro qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente;
- comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di sicurezza", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

4.8. SUPERFICI SCIVOLOSE O BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO

Azienda Committente ed Appaltatore

- Sia l'Azienda committente che gli appaltatori devono segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e, quindi, a rischio scivolamento.
- Analogamente, sono segnalati eventuali pavimenti non stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.



Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato e non è
possibile provvedere diversamente, i lavoratori sono forniti di idonee calzature impermeabili.

4.9. SEGNALETICA DI SICUREZZA

Azienda Committente

E' predisposta idonea segnaletica di sicurezza (orizzontale e/o verticale) allo scopo di informare il
personale presente in azienda integrata idoneamente sugli eventuali rischi derivanti dalle
interferenze lavorative oggetto del presente DUVRI.









Cod. DUVRI

Revisione: 00

Data: 11/04/2022

Pag. 12 di 41







Appaltatore

 In caso di sopravvenuto rischio non previsto e di tipo transitorio, l'azienda esterna deve dare immediata comunicazione al servizio di prevenzione e protezione del Committente per l'adozione di idonee misure di sicurezza o apposizione di idonea segnaletica.

4.10. POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI

Azienda Committente ed Appaltatore

- Nel caso in cui un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, occorre operare con massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attività devono essere programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), le stesse sono svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.
- Deve essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.
- Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli
 ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che effettuare un'adeguata
 rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'attività dei dipendenti.

4.11. USO DI AGENTI CHIMICI VERNICIANTI, DETERGENTI, ECC.

Azienda Committente ed Appaltatore

- L'impiego di agenti chimici da parte di Aziende che operino negli edifici deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda di sicurezza (scheda che deve essere presente in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del Referente del Contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale).
- Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, devono essere programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.









_		
	Cod. DUVRI	
	Revisione: 00	
	Data: 11/04/2022	
	Pag. 13 di 41	1

 E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.

- L'appaltatore operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, devono essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo devono essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro/servizio.
- Deve essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.

4.12. FIAMME LIBERE

Appaltatore

Le attrezzature da lavoro utilizzate devono essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo dell'energia elettrica avviene nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio.

Le attività lavorative che comportano l'impiego di fiamme libere sono sempre precedute da:

- verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento;
- accertamento della salubrità dell'aria all'interno di vani tecnici a rischio;
- verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento;
- conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell'emergenza, comprendente, anche, l'uso dei presidi antincendio disponibili.

Comunque, per l'inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente deve sempre essere assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori.

4.13. COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Azienda Committente ed Appaltatore

Il Datore di lavoro dell'Azienda Committente e delle Imprese appaltatrici/Lavoratori autonomi coopereranno all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

Essi coordinano, altresì, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Azienda Committente

Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento innanzitutto mediante l'elaborazione del presente documento unico di valutazione dei rischi nel quale sono state indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.









Cod. DUVRI Revisione: 00

Data: 11/04/2022

Pag. 14 di 41

4.14. VERBALE DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE CONGIUNTO

Azienda Committente ed Appaltatore

Preliminarmente alla stipula del contratto ed in ogni caso prima del concreto inizio delle attività oggetto dell'appalto, il Datore di lavoro dell'Azienda Committente (o un suo Dirigente delegato) o il Lavoratore autonomo promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in contraddittorio con l'Appaltatore, del "Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento" presso ciascuna sede oggetto dell'appalto stesso.

Il verbale, che è redatto a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione, è sottoscritto dal Datore di lavoro dell'Azienda Committente, dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Azienda Appaltatrice o dal Lavoratore autonomo.

I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree dell'edificio oggetto del presente appalto), contenute in uno o più "Verbali di Coordinamento in corso d'opera", predisposti a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Committente e sottoscritti da tutte le Aziende Appaltatrici di volta in volta interessate.

Il "Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento" e gli eventuali successivi "Verbali di Coordinamento in corso d'opera" costituiscono parte integrante del presente DUVRI, che verrà custodito, in copia originale, agli atti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

4.15. INFORMAZIONE AI LAVORATORI SULLE INTERFERENZE

Azienda Committente ed Appaltatore

- Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative e che comportino (anche se temporaneamente) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici / Locali, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.
- Il Datore di Lavoro, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.
- Qualora i lavoratori avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori
 da parte dell'azienda appaltatrice esterna (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori
 sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i
 responsabili dei lavori, allertando il Servizio di Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il
 Medico Competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione
 delle attività aziendali.









Cod. DUVRI
Revisione: 00

Data: 11/04/2022

Pag. 15 di 41

Analoga informazione andrà fornita ai lavoratori dell'azienda appaltatrice esterna nel caso in cui le attività lavorative debbano avvenire in ambienti che comportano (anche se temporaneamente) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc.

Azienda Committente

L'attività di informazione e formazione verrà effettuata mediante incontri con i lavoratori nell'ambito dei quali si provvederà a consegnare al personale interessato copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente **DUVRI**.

Appaltatore

I dipendenti dell'Azienda appaltatrice esterna dovranno essere debitamente informati e formati sui rischi relativi allo svolgimento delle loro mansioni, sui possibili danni e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione e sulle modalità di coordinamento in caso di lavori simultanei ed interferenti. Anche ai lavoratori dell'Azienda appaltatrice verrà consegnata copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente **DUVRI**.

4.16. ALLARME, EMERGENZA, EVACUAZIONE DEL PERSONALE

Appaltatore

In caso di allarme:

- avvisare immediatamente il personale dell'Azienda descrivendo l'accaduto (il ns. personale si comporterà come se avesse lui stesso individuato il pericolo facendo attivare lo stato di allarme);
- se addestrati, collaborare con il personale interno intervenendo con i mezzi mobili messi a disposizione.

In caso di emergenza:

- interrompere il lavoro, rimuovere le attrezzature in uso (scale, veicoli, etc.) che potrebbero creare intralcio;
- mettere in sicurezza le attrezzature potenzialmente pericolose (bombole, solventi, etc.).

In caso di evacuazione:

- convergere ordinatamente nel punto di raccolta;
- attendere in attesa del cessato allarme.

4.17. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Azienda Committente

L'azienda ha effettuato la valutazione dei rischi residui che non possono essere evitati con altri mezzi. A seguito di tale analisi sono stati messi a disposizione degli addetti idonei DPI ed è stato fatto obbligo d'utilizzo.









Cod. DUVRI	Ī
Revisione: 00	Ī
Data: 11/04/2022	Ī
Pag. 16 di 41	

Appaltatore

Il personale dell'azienda esterna/il lavoratore autonomo deve essere dotato dei D.P.I. eventualmente previsti per lo svolgimento della propria mansione.

E' cura della stessa azienda esterna vigilare sull'effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale.

Azienda Committente ed Appaltatore

Eventuali DPI aggiuntivi (rispetto a quelli già previsti per lo svolgimento delle attività lavorative) sono stati evidenziati nella specifica sezione.

E' cura delle aziende vigilare sull'effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale.

5. PROCEDURE D'EMERGENZA ED ADDETTI

5.1. COMPITI E PROCEDURE GENERALI

All'interno dell'organizzazione sono sempre presenti gli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione. E' esposta, inoltre, una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

- Vigili del Fuoco
- Pronto soccorso
- Ospedale
- Vigili Urbani
- Carabinieri
- Polizia

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità), il lavoratore chiama l'addetto all'emergenza che si attiva secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, al lavoratore è consentito attivare la procedura sotto elencata.

5.2. CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d'incendio

- · Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: <u>indirizzo e</u> telefono dell'azienda, informazioni sull'incendio.
- Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.
- Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

In caso d'infortunio o malore

Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.









Cod. DUVRI	
Revisione: 00	
Data: 11/04/2022	

Pag. 17 di 41

Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: <u>cognome e nome, indirizzo, n.</u>
<u>telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.</u>

Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

5.3. REGOLE COMPORTAMENTALI

- Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.
- Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
- Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, etc.).
- Incoraggiare e rassicurare il paziente.
- Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
- Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

5.4. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONTRO VIRUS SARS-COV-2. E ASSIMILABILI (COME DA DETTAMI DELLA TASK FORCE REGIONE BASILICATA)

Modalità di trasmissione del COVID-19.

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi;
- Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

La probabilità di contaminazione di soggetti non preposti all'attività di assistenza sanitaria è pari a quella di ogni altro individuo della popolazione. A tal proposito la circolare ministeriale nr. 3190 del 03/02/2020 ha chiarito che "[...] sia sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse

per via respiratoria" tuttavia, a mente dell'art.26 del TU 81/08 è opportuno che le ditte esterne applichino quanto segue.

Modalità di accesso dei fornitori esterni di materiale, attrezzature e servizi di manutenzione (in genere).

Per l'accesso di fornitori esterni alle strutture sanitarie sono individuate le seguenti procedure di ingresso.

Fornire al Direttore della U.O.C. ove devono essere effettuate le consegne o le attività di manutenzione, congruo preavviso per la consegna di materiale/attrezzature o quanto previsto dalla fornitura o dalla manutenzione da svolgere, e redigere un foglio di autorizzazione nominativo.









Cod. DUVRI	
Revisione: 00	

Data: 11/04/2022

Pag. 18 di 41

Il Direttore della U.O.C. ove devono essere effettuate le consegne incarica la persona addetta alla ricezione di quanto previsto dalla fornitura.

Qualora sia possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo.

Qualora la fornitura sia da effettuarsi all'interno della struttura aziendale, il fornitore indossa la mascherina FFP 2/3 in loro indisponibilità quella chirurgica, effettua l'igienizzazione delle mani, e per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza non inferiore ai due metri. Qualora l'attività di manutenzione urgente e indifferibile sia da effettuarsi all'interno della struttura aziendale e comunque solo in aree non a rischio, l'operatore tecnico indossa la mascherina, effettua l'igienizzazione delle mani, e per le necessarie attività di manutenzione dovrà attenersi alla rigorosa distanza non inferiore ai due metri.

Prima che il personale esterno acceda alla struttura aziendale verrà effettuato il controllo dei sintomi e la rilevazione della temperatura corporea e sarà fatto compilare un modulo di autocertificazione fornito dall'Azienda.

È vietato l'accesso alle strutture sanitarie di persone affette da malattie croniche o immunodepresse se non per motivi di salute connesse alla fruizione di prestazioni sanitarie indifferibili da svolgere nell'immediato all'interno della struttura.

È fatto divieto di utilizzare per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno i servizi igienici dedicati del personale dipendente.

L'Azienda provvederà a installare all'esterno dei Presidi Ospedalieri servizi igienici dedicati, garantendo una adeguata pulizia giornaliera.

Le attrezzature e le apparecchiature da sottoporre a manutenzione saranno rese all'operatore pulite e sanificate da parte del personale aziendale. Qualora ci fossero rischi derivanti da apparecchiature che contengono fluidi, liquidi, vapori potenzialmente infetti verrà informato immediatamente e formalmente l'operatore addetto alla manutenzione.

Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, ecc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo.

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.

- Per i tecnici verificatori valgono le ulteriori "RACCOMANDAZIONI OPERATIVE PER I TECNICI VERIFICATORI";
- contenute nell'omonimo paragrafo riportato di seguito;
- Personale delle aziende appaltatrici di contratti di lavori, servizi e forniture.

IL PERSONALE DELLE AZIENDE FORNITRICI DI SERVIZI INDIFFERIBILI ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI È TENUTO A SEGUIRE LE STESSE PROCEDURE PREVISTE PER IL PERSONALE AZIENDALE, CON RIFERIMENTO AI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, REALIZZATI/RESI ALL'INTERNO DELLE SINGOLE AREE.









Cod. DUVRI	
Revisione: 00	
Data: 11/04/2022	
Pag. 19 di 41	

Raccomandazioni operative per i tecnici verificatori.

Con Lettera Circolare n.0009268-del 18.03.2020, il Ministero della Salute (DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA, UFFICIO 5 PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI E PROFILASSI INTERNAZIONALE) ha emanato "Raccomandazioni operative per i tecnici verificatori" che si riportano integralmente.

Il tecnico verificatore, svolgendo attività di verifica e di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali e di laboratorio, può essere esposto a rischio biologico sia durante gli interventi in ambito ospedaliero, laboratoristico che domiciliare.

È vietato l'accesso alle strutture sanitarie di persone affette da malattie croniche o immunodepresse se non per motivi di salute connesse alla fruizione di prestazioni sanitarie indifferibili da svolgere nell'immediato all'interno della struttura. La persona comunica l'eventuale stato di cronicità o immunodepressione prima di accedere alla struttura.

Il tecnico verificatore all'interno delle strutture aziendali deve adottare le misure di distanziamento sociale (distanza di sicurezza non inferiore ai 2 m) e quelle igienico sanitarie di seguito elencate:

- prima dell'accesso alle strutture aziendali deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro;
- Igienizza le mani;
- indossa la mascherina chirurgica;
- evita il contatto ravvicinato con persone che non indossano a qualunque titolo mascherine chirurgiche;
- evita abbracci e strette di mano;
- mantiene, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno due metri;
- è obbligato a rispettare norme di igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie) e igienizza le mani con frequenza;
- evita l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- non si tocca occhi, naso e bocca con le mani;
- copre bocca e naso se si starnutisce ò tossisce con un fazzoletto senza dismettere la mascherina chirurgica;
- pulisce le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Il tecnico verificatore deve essere formato sul corretto utilizzo e smaltimento dei DPI e sulle modalità di vestizione e svestizione rispettando rigorosamente le sequenze riportate nel seguito, per quanto applicabili nelle diverse situazioni di rischio.

Le attività di verifica non indispensabili ed urgenti dovranno essere sospese.

Qualora ci fossero rischi derivanti da apparecchiature che contengono fluidi, liquidi, vapori potenzialmente infetti verrà informato immediatamente e formalmente l'operatore addetto alla manutenzione. Ogni









	Cod. DUVRI	
	Revisione: 00	
	Data: 11/04/2022	
_		-

Pag. 20 di 41

qualvolta vi sono, durante intervento tecnico, procedure da eseguire con possibile generazione di aerosol, devono essere indossati i seguenti DPI:

- Filtranti Facciali FFP2/3;
- Guanti monouso in nitrile;
- Visiere paraspruzzi o occhiali paraspruzzi;
- Tute in Tyvec/TNT impermeabili/camici monouso;
- Sovrascarpe in Tyvek/TNT, aventi le stesse caratteristiche della tuta.

La strumentazione da verificare dovrà essere preventivamente decontaminata, utilizzando prodotti disinfettanti autorizzati per SARS-CoV-2 a base alcolica (dal 60 al 90 %).

Le superfici ambientali andranno preventivamente sottoposte a pulizia con acqua e detergente seguita dall'applicazione di comuni disinfettanti quali l'ipoclorito di sodio (candeggina).

Le attrezzature e le apparecchiature da sottoporre a manutenzione saranno quindi rese, dal personale aziendale, al tecnico operatore pulite e sanificate.

Il tecnico verificatore si assicura dell'avvenuta pulizia e sanificazione.

Per le procedure che non generano aerosol, l'articolo 34 del Decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 consente, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, il ricorso alle mascherine chirurgiche per proteggere gli operatori sanitari.

In tutte le procedure che generano aerosol dovranno invece essere utilizzati filtranti respiratori FFP3.

Dopo la rimozione dei DPI effettuare un accurato lavaggio delle mani con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche. Il tipo di DPI deve essere adeguato alle aree di rischio definite dal presente documento e con identico livello di protezione previsto per quell'area e per le attività che vi si svolgono.









Cod. DUVRI

Revisione: 00

Data: 11/04/2022

Pag. 21 di 41

SITUAZIONE	PROTEZIONI
Verifica di apparecchiature che non possono generare aerosol nella stanza/ambiente in cui è ricoverato caso di COVID-19	Mascherina chirurgica o filtrante respiratorio FFP2 (a seconda dell'ambiente di rischio come identificato nei precedenti paragrafi) Protezione facciale (Visiere paraspruzzi o occhiali paraspruzzi) Camice impermeabile a maniche lunghe o Tute in tyvec/TNT impermeabili Doppi Guanti NOTA: In presenza di paziente quest'ultimo deve indossare mascherina chirurgica
Verifica di apparecchiature che possono generare aerosol nella stanza/ambiente in cui è ricoverato caso di COVID- 19	Filtrante respiratorio FFP3 Protezione facciale (Visiere paraspruzzi) Camice impermeabile a maniche lunghe o Tute in tyvec/TNT impermeabili Doppi Guanti Occhiali di protezione NOTA: In presenza di paziente quest'ultimo deve indossare mascherina chirurgica
Verifica di apparecchiature nella stanza di una persona in isolamento domiciliare fiduciario	Mascherina chirurgica NOTA: In presenza di paziente quest'ultimo deve indossare mascherina chirurgica Filtrante respiratorio FFP3
Verifica di apparecchiatura in laboratorio che effettua test per SARS-CoV-2	Camice impermeabile a maniche lunghe o Tute in Tyvec/TNT impermeabili Doppi Guanti Protezione facciale (Visiere paraspruzzi)









Cod. DUVRI
Revisione: 00
Data: 11/04/2022

Pag. 22 di 41

Accesso controllato alle strutture aziendali da parte dei Lavoratori.

È FATTO OBBLIGO A TUTTI I LAVORATORI DELLE STRUTTURE AZIENDALI DI INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA E DI MANTENERLA SUL VOLTO CORRETTAMENTE POSIZIONATA PER TUTTO IL PERIODO DI ACCESSO E STAZIONAMENTO ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA.

 Il personale, prima dell'accesso alle strutture aziendali potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.

È vietato l'accesso alle strutture aziendali agli utenti la cui temperatura è superiore ai 37,5°.

Le persone in tale condizione, nel rispetto delle indicazioni riportate saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o negli ambulatori o altre strutture, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

È opportuno adottare provvedimenti organizzativi al fine di non creare assembramenti all'ingresso e all'uscita dei lavoratori (zona marcatempo) che possano impedire il mantenimento della distanza sociale (ingresso dedicato per ambienti lavorativi o differimento temporale in ingresso e in uscita dei lavoratori).

Il Datore di Lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

Il Personale incaricato verifica che la mascherina sia indossata correttamente e invita ad accedere seguendo la "Procedura di igienizzazione delle mani".

Il Personale incaricato e la guardia giurata in servizio vigilano sulla procedura di igienizzazione delle mani.

È vietato l'accesso alle strutture sanitarie di persone affette da malattie croniche o immunodepresse se non per motivi di salute connesse alla fruizione di prestazioni sanitarie indifferibili da svolgere nell'immediato all'interno della struttura.

I lavoratori che svolgono servizi di trasporto o missioni assolutamente indifferibili organizzate e/o per conto dell'azienda devono rispettare la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

 Dovranno pertanto indossare e non dismettere mai, neanche nel mezzo di trasporto, la mascherina chirurgica e mantenere distanze di sicurezza superiori a 1 m. Prima e dopo l'accesso al mezzo provvedono alla igienizzazione delle mani.

Comportamento all'interno delle strutture aziendali.

TUTTE LE PERSONE CHE CIRCOLANO ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE AZIENDALI, LAVORATORI E UTENTI, IN QUALUNQUE LUOGO, FATTA ECCEZIONE NELLE AREE A RISCHIO OVE VALGONO DIVERSE DISPOSIZIONI, DEVONO INDOSSARE SENZA MAI DISMETTERE, LA MASCHERINA CHIRURGICA.

AL FINE DI EVITARE EVENTUALE PROPAGAZIONE DEL CONTAGIO, VIGE IL PRINCIPIO DI EVITARE CHE









Cod. DUVRI
Revisione: 00

Data: 11/04/2022

Pag. 23 di 41

OGNI LAVORATORE POSSA CIRCOLARE INDOSSANDO ATTREZZATURE, STRUMENTI O DPI, MA ANCHE LE MASCHERINE CHIRURGICHE, EVENTUALMENTE CONTAMINATI, ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA, CONTAMINANDO ALTRI AMBIENTI DI LAVORO POTENDO ESSERE EGLI STESSO VEICOLO DI TRASMISSIONE (PER ESEMPIO IN CASO DI CONSULENZE DALLA U.O. MALATTIE INFETTIVE IN ALTRE U.O.). PERTANTO TUTTI I LAVORATORI CHE PROVENGONO DA AMBIENTI DI LAVORO DEDICATI ALLA CURA DEI PAZIENTI AFFETTI DA COVID-19, PRIMA DI USCIRE DA TALE AMBITO LAVORATIVO, SONO OBBLIGATI:

- A SMALTIRE I PROPRI DPI INDOSSATI EVENTUALMENTE CONTAMINATI, MA ANCHE LE MASCHERINE CHIRURGICHE, ALL'INTERNO DELL'U.O. IN CUI SONO VENUTI A CONTATTO NEGLI APPOSITI CONTENITORI ROT;
- A INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA O I PRESCRITTI DPI (PULITI) PER OGNI SPOSTAMENTO ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA.

AL RIENTRO DEVONO RIPETERE L'OPERAZIONE DI SMALTIMENTO NEL REPARTO IN CUI HANNO PRESTATO LA PROPRIA ATTIVITÀ / CONSULENZA O TRASPORTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE.

Costituisce grave violazione delle norme in materia di sicurezza dismettere la mascherina chirurgica in presenza di qualunque altra persona o in luoghi non autorizzati allo smaltimento.

È fatto obbligo di non dismettere mai la mascherina chirurgica, anche in luogo isolato, senza aver igienizzato le mani.

È obbligatorio mantenere distanze di sicurezza superiori a 2 m. I lavoratori che per motivi legati allo svolgimento delle proprie attività devono limitare la distanza di sicurezza, devono preventivamente igienizzare le mani e comunque, se possibile, cercare di conservare la distanza di sicurezza di almeno 1 m.

L'uso dei collegamenti verticali (ascensori), in quanto chiusi, deve essere ove possibile limitato ai casi di necessità: per tipo di attività o difficoltà di deambulazione (una persona per volta).

È vietato dismettere la mascherina chirurgica all'interno dei collegamenti verticali, anche se non si è in presenza di altre persone.

È vietato sostare nelle sale di attesa. La sosta è consentita solo per il tempo necessario all'accesso alla Unità Operativa, mantenendo una distanza superiore a 2 m e indossando la mascherina chirurgica.

Ove si entri in contatto con persone o cose procedere all'igienizzazione delle mani.

È vietato togliere la mascherina per qualsiasi motivo e in modo particolare in presenza di altre persone (ivi compreso l'accompagnatore).

Si raccomanda, una volta indossati i guanti, di procedere alla loro disinfezione con prodotti a base idroalcolica con la maggiore frequenza possibile. Gli stessi obblighi valgono per il personale di ditte esterne.









Cod. DUVRI	
Revisione: 00	
Data: 11/04/2022	
Pag. 24 di 41	ĺ

È vietato, per tutta la durata dell'emergenza l'accesso alle strutture aziendali di persone esterne all'azienda (informatori scientifici, rappresentanti, ecc.). Gli stessi sono tenuti a comunicare utilizzando modalità telefoniche con gli interessati.

Accesso controllato alle singole U.O.

È vietato l'accesso ad aree classificate ad alto rischio da parte di persone non autorizzate, personale compreso, persone affette da malattie croniche o immunodepresse se non per motivi di salute connesse alla fruizione di prestazioni sanitarie indifferibili da svolgere nell'immediato all'interno della struttura.

È consentita la visita di un solo ospite per paziente nelle ore previste.

Nella singola stanza di degenza dei pazienti non può sostare più di una persona per una durata massima di 15 minuti per paziente, indossando sempre la mascherina chirurgica. Nel caso di più pazienti all'interno della stanza di degenza deve essere garantita l'alternanza delle visite fra un paziente e l'altro (un solo ospite alla volta presente nella stanza).

Durante la permanenza nella stanza di degenza anche il paziente deve preventivamente indossare la mascherina chirurgica prima che avvenga l'accesso. Il visitatore deve rispettare la distanza di sicurezza non inferiore a 2 m all'interno della stanza di degenza.

È fatto divieto alle persone (ospiti) di toccare qualunque oggetto all'interno della stanza del paziente, tanto più per quanto attiene agli effetti letterecci (lenzuola, federe, coperte ecc.).

È vietato ai pazienti circolare nei corridoi, se non per motivi prettamente terapeutici. In tal caso il paziente deve igienizzare le mani e indossare la mascherina chirurgica e rispettare la distanza di sicurezza da altre persone o pazienti non inferiore a 2 m.

Suddivisione degli ambienti ospedalieri per livello di rischio.

Le uniche attività autorizzate nelle zone a rischio biologico medio e alto (vedi tabella seguente - livelli 2 e 3) sono quelle urgenti e non differibili ad esclusione di tutte le attività manutentive periodiche necessarie al corretto e continuo funzionamento di apparecchiature elettromedicali e/o salvavita o su ogni altra attrezzatura e/o impianti, necessari al regolare svolgimento di tutte le attività assistenziali. Ove possibile le ditte dovranno preferire interventi da remoto.

L'accesso alle zone a rischio biologico medio e alto (vedi tabella seguente - <u>livelli 2 e 3</u>) è regolamentato e controllato dai responsabili dell'attività specifica di reparto.

Nei casi in cui sia indispensabile la presenza "on site" del tecnico esterno lo stesso dovrà attenersi alle seguenti norme:

1. Concordare preventivamente con il coordinatore dell'area (capo sala, capo tecnico) le modalità e gli orari di accesso per effettuare l'intervento, in modo che sia possibile programmarlo quando sia ridotta l'attività assistenziale e di supporto, salvo necessità urgenti indifferibili per assicurare la regolare attività









Cod. DUVRI	
Revisione: 00	
Data: 11/04/2022	
Pag. 25 di 41	1

assistenziale dell'area cui accedere.

2. Uniformare comportamenti ed equipaggiamento di sicurezza (DPI) in base al livello di rischio come da tabella 1 .

In base alla probabilità che un caso sospetto, probabile o conclamato possa accedere o meno alle Unità Operative presenti in Azienda, le suddette sono state classificate così come riportato nella sottostante tabella, graduando il rischio su 3 livelli.

Tabella 1. - Classificazione Unità Operative:

LIVELLO DI RISCHIO	CARATTERISTICHE
1	Unità operative e/o Servizi in cui è improbabile l'accesso di un caso sospetto o probabile (UU.OO. Tecnico-Amministrative, ICT, ecc.).
2	 Unità Operative e/o Servizi in cui è possibile l'accesso di un caso sospetto o probabile ma nelle quali non è previsto di norma né il ricovero né viene eseguito il trattamento. (e.g., Medicina del Lavoro, Radiologia, Medicina Nucleare, Dialisi) Unità Operative e/o Servizi che possono trovarsi a maneggiare campioni biologici infetti (Laboratori di Analisi, - Medicina Legale - Anatomia Patologica etc.).
3	Unità operative preposte a ricevere e trattare i casi sospetti, probabili e confermati di COVID 19 (Pronto Soccorso, Malattie Infettive, Rianimazione etc).

Le Unità Operative appartenenti al $\underline{\text{livello 3}}$ possono ricoverare casi confermati di coronavirus, in tali Unità

Operative è obbligatorio l'impiego dei seguenti DPI:

FACCIALE FILTRANTE ALMENO FFP2;



• CAMICE MANICA LUNGA IN THT NON STERILE;











Cod. DUVRI

Revisione: 00

Data: 11/04/2022

Pag. 26 di 41

• GUANTI IN NITRILE;



OCCHIALI O VISIERA ANTISCHIZZO;





· CALZARI,



per tutte le attività che necessitano l'accesso alle sale di degenza o comunque dedicate all'assistenza sanitaria.

Per le Unità Operative appartenenti al <u>livello 2</u> non è possibile definire a priori la probabilità di accesso di un caso sospetto. In tali Unità Operative, in forza del principio di massima cautela, è obbligatorio l'impiego dei DPI (specificati in precedenza.) se l'intervento viene svolto in orari che prevedono la contestuale presenza dell'afflusso delle utenza.

Si consiglia, inoltre, a tutti gli operatori tecnici delle aziende aggiudicatrici di appalti, come ulteriore misura di prevenzione e protezione, di utilizzare, ove possibile, nelle zone dell'ospedale di <u>livello 2 e 3</u> doppi guanti in nitrile oppure primo guanto in nitrile e secondo guanto contro la protezione da rischi specifici (ad es guanti protettivi efficaci contro il rischio meccanico o altro DPI necessario al regolare svolgimento del lavoro); questo perché il primo guanto potrebbe essere contaminato e va sfilato con accortezza badando bene di non contaminare il sottostante. La stessa cosa dicasi per il guanto usato per proteggere le mani dal rischio meccanico (EN 388), in caso di potenziale contaminazione deve essere buttato dopo l'utilizzo; evitando sempre la contaminazione del secondo guanto sottostante "non inquinato" in nitrile.

Esempio di sovrapposizione dei due tipi di guanti: il primo in nitrile (in celeste) ed il secondo contro il rischio meccanico (in giallo):









Cod. DUVRI

Revisione: 00

Data: 11/04/2022

Pag. 27 di 41





Per tutti gli addetti afferenti a ditte esterne che operano in maniera continuativa presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera San Carlo offrendo servizi vari di manutenzione ordinaria e straordinaria ad impianti tecnologici, apparecchiature medicali, attrezzature etc. si rammenta che è fatto obbligo indossare la mascherina chirurgica durante tutto il periodo di permanenza all'interno della struttura in eventuale assenza od indisponibilità delle mascherine FFP2/3. Lo smaltimento delle mascherine e tutti i DPI utilizzati deve avvenire mediante appositi contenitori (ROT) evitando che questi possano entrare accidentalmente in contatto con persone, superfici sanificate e non, apparecchiature sanificate e non, attrezzature, altri DPI.

Modalità per l'accesso alle Aree a Rischio.

Norme Comportamentali.

Prima di accedere al reparto (qualunque livello di rischio) e al termine delle attività lavorative applicare sempre i principi di buona prassi igienica, in particolare la corretta igiene delle mani.

All'interno del reparto, prima di accedere al locale in cui si svolgerà l'attività lavorativa, OVE NECESSARIO (sempre per le U.O. di livello 3, a seconda della tipologia di ricovero nelle U.O. di livello 2), indossare i DPI, con le modalità riportate di seguito:









C	od.	DUVRI
eur.	25.199	Market

Revisione: 00 Data: 11/04/2022

Pag. 28 di 41

1 Rimuovere tutti i monili

2 Controllare l'integrità dei dispositivi di protezione individuale

3 Indossare il copricapo e i calzari

4 Eseguire il lavaggio antisettico delle mani secondo la sequenza OMS (all.4):

5 Indossare il primo paio di guanti monouso

6 Indossare il camice monouso, allacciandolo su collo e fianchi o la tuta impermeabile



7 Indossare filtrante facciale FFP2 (filtrante FFP3 in caso di procedure che producano aerosol)

8 Indossare gli occhiali protettivi e/o la visiera



9 Indossare il secondo paio di guanti monouso.

Come Indossare una Mascherina Chirurgica.

Le mascherine mediche, o chirurgiche, vengono usate principalmente dagli operatori sanitari per proteggere se stessi e i pazienti da fluidi corporei, polveri sottili e dal contagio di infezioni che si trasmettono per via aerea.

Durante un'epidemia, il Ministero della Salute Pubblica potrebbe raccomandare a tutti di indossare una mascherina medica per protezione. Questo tipo di mascherine vengono generalmente progettate per essere non troppo aderenti, ma comunque in grado di coprire completamente naso e bocca.

Non costituiscono Dispositivi di Protezione Individuale, bensì dispositivi medici (anche se, a tal proposito, il recente Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17-3-2020, all'art.16 ha espressamente previsto quanto segue: Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020,n. 9.

Possono essere considerate, in abbinamento alla distanza di sicurezza, una misura di mitigazione del rischio. Nel seguito le procedure per indossare correttamente la mascherina chirurgica.









Cod. DUVRI

Revisione: 00

Data: 11/04/2022

Pag. 29 di 41

PARTE PRIMA: Indossare una Mascherina.

Pulisciti le mani. Prima di toccare una mascherina medica pulita, lava con cura le mani con acqua e sapone, oppure igienizza opportunamente le mani.

Controlla la mascherina. Una volta che hai preso una mascherina medica (non ancora utilizzata) dalla sua confezione, verifica che non ci siano difetti e che non siano presenti buchi o strappi nel materiale. Se la mascherina è difettosa, buttala via e prendine una nuova.

Orienta la mascherina nella maniera corretta. Affinché possa aderire per bene alla tua pelle, la parte superiore della mascherina deve essere flessibile, ma comunque rigida; i bordi devono potersi modellare intorno al tuo naso. Assicurati che questo lato flessibile sia rivolto verso l'alto prima di applicare la mascherina sul tuo viso.

Assicurati che il lato corretto della mascherina sia rivolto verso l'esterno. Il lato interno è solitamente bianco; il lato esterno ha invece un colore diverso. Prima di applicare la mascherina, assicurati che il lato bianco sia rivolto verso il tuo viso.

Mettere la mascherina sul viso. Esistono molti tipi di mascherina, ciascuno con modalità di applicazione diverse.

- Anelli alle orecchie alcune mascherine hanno due anelli, uno su ogni lato. Sono solitamente realizzati con un materiale elastico in maniera che possano essere tirati. Prendi questo tipo di mascherina per gli anelli, mettine uno intorno a un orecchio e poi metti il secondo sull'altro orecchio;
- Lacci o cinghie alcune mascherine hanno dei pezzi di tessuto che vanno legati dietro la testa.
 Spesso hanno dei lacci o cinghie sia sulla parte superiore sia su quella inferiore. Prendi la mascherina dai lacci presenti sulla parte superiore, portali dietro la testa e legali insieme con un fiocco;
- Fasce elastiche alcune mascherine hanno due fasce elastiche che vanno applicate intorno alla testa e alla nuca (invece che alle orecchie). Tieni la mascherina davanti al viso, tira la fascia superiore e mettila intorno alla parte superiore della testa. Tira poi la fascia inferiore sulla testa e sistemala alla base della nuca.

Sistema la parte sul naso. Una volta messa in posizione sulla testa e sul viso, usa indice e pollice per stringere la porzione flessibile del bordo superiore della mascherina intorno al ponte del naso.

Annoda la fascia inferiore della mascherina, se necessario. Se stai usando una mascherina con le fasce che si legano sopra e sotto, puoi adesso annodare quello inferiore intorno alla nuca. Dal momento che sistemare la parte flessibile sul naso può influenzare la maniera in cui la mascherina aderisce al viso, è meglio assicurare prima quella parte e poi legare le fasce del lato inferiore.

- Se hai già legato le fasce della parte inferiore, potrebbe essere necessario riannodarle più saldamente se necessario;
- Sistema la mascherina sul viso e sotto il mento. Una volta stabilizzata, sistemala per assicurarti
 che copra viso, bocca e anche che il bordo inferiore sia sotto il mento (vedi schema
 rappresentato in figura sottostante).










Cod. DUVRI

Revisione: 00

Data: 11/04/2022

Pag. 30 di 41

Come indossare la mascherina



PARTE SECONDA: Togliere la Mascherina.

Pulisciti le mani. In base a quello che stavi facendo con le tue mani prima di rimuovere la mascherina, potresti aver bisogno di lavarle. Altrimenti, potresti dover rimuovere guanti protettivi, lavare le mani e infine rimuovere la mascherina.

Rimuovi la mascherina con cautela. In generale, togli la mascherina toccando solamente i bordi, i lacci, gli anelli o le fasce. Evita di toccare la parte anteriore della mascherina, in quanto potrebbe essere contaminata.

- Anelli alle orecchie usa le mani per tenere gli anelli e rimuovili da ciascun orecchio;
- Lacci o cinghie slega prima i lacci del lato inferiore e poi quelli del lato superiore. Rimuovi la mascherina tenendo i lacci del lato superiore;
- Fasce elastiche usa le mani per portare la fascia inferiore sulla testa, quindi fai la stessa cosa con la fascia elastica superiore. Rimuovi la mascherina dal viso mentre tieni la fascia elastica del lato superiore.

Butta la mascherina rispettando le norme di sicurezza e negli appositi contenitori (ROT). Le mascherine mediche (in genere) sono disegnate per essere usate solo una volta.









Revisione: 00

Data: 11/04/2022

Pag. 31 di 41

Ogni rifiuto potenzialmente infetto (ivi comprese le mascherine chirurgiche) deve essere posto in un sacchetto, chiuso, a sua volta riposto in un ulteriore sacchetto, che dovrà anch'esso essere chiuso.

I sacchetti vanno posti in apposito contenitore, trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291).

Lavati nuovamente le mani. Una volta gettata la mascherina secondo le norme di sicurezza, lavati le mani ancora una volta per assicurarti che siano pulite e che non siano contaminate dal contatto con la mascherina sporca.

Importante l'impiego delle Mascherine Mediche.

Le mascherine mediche o chirurgiche sono progettate per coprire naso e bocca. Vengono realizzate con materiali che possono bloccare il passaggio di grandi particelle di gocce, spruzzi e schizzi che potrebbero contenere virus o batteri potenzialmente nocivi. Particelle più fini, tuttavia, potrebbero essere comunque in grado di penetrare una mascherina medica. Inoltre, non essendo sigillata al tuo viso, è possibile che le particelle possano passare attraverso le aperture.

PARTE TERZA: Procedura di svestizione.

All'uscita dopo aver effettuato le lavorazioni è indispensabile:

- evitare di toccare qualunque superficie prima di aver eseguito la procedura di svestizione;
- evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute; La procedura di svestizione deve aver luogo avendo cura di evitare auto-contaminazioni, rispettando la seguente sequenza:
 - 1 Rimuovere il camice monouso e i sovra-scarpe e smaltirli nel contenitore apposito
 - 2 Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore apposito







- 3 Rimuovere gli occhiali protettivi e sanificarli
- 4 Rimuovere il filtrante facciale, avendo cura di non toccare la superficie anteriore della maschera (rimuoverlo dagli elastici con movimento dietroavanti) e smaltirlo nel contenitore apposito



- 5 Rimuovere il copricapo
- 6 Rimuovere il secondo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore apposito
- 7 Eseguire il lavaggio antisettico delle mani.









Cod. DUVRI

Revisione: 00

Data: 11/04/2022 Pag. 32 di 41

ACCESSO ALLE STRUTTURA OSPEDALIERA DA PARTE DI PERSONALE ESTERNO: Deve essere compilata in ogni sua parte la dichiarazione sottostante (fac simile)

DICHIARAZIONE DEL PERSONALE ESTERNO ALL'AZIENDA

Il sottoscritto _		n	ato
_//a all'indirizzo	() e residente in(()	
	identificato a mezzo n.		-
	rilasciato/a il/, utenza telefonica		
dovendo accedere a	lle strutture aziendali in qualità di		
	per conto della		
ditta	, per svolgere le attività dipresso	la	U.O.
	consanevole delle consequenza populi provisto in caso di dishiprazioni manda si		

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere a <u>conoscenza delle MISURE COLLETTIVE DI PROTEZIONE E MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER IL</u>

<u>RISCHIO BIOLOGICO DA CORONAVIRUS SARS - COV-2 (COVID-19) adottate dall'Azienda Sanitaria e contenute in apposito documento</u>, e di farle integralmente proprie.

Inoltre dichiara di essere a conoscenza degli obblighi di seguito indicati.

 Fornire congruo preavviso per la consegna di materiale/attrezzature o per l'effettuazione di attività di manutenzione di

strumenti ed apparecchiature;

- gli autisti dei mezzi di trasporto, qualora possibile, devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso
- agli uffici per nessun motivo;
- Qualora la fornitura sia da effettuarsi all'interno della struttura aziendale, prima dell'accesso alle strutture aziendali può essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro;
- Obbligo di igienizzare le mani;
- Obbligo di indossare la mascherina chirurgica e di non dismetterla mai all'interno della struttura aziendale;
- Obbligo di evitare il contatto ravvicinato con persone che eventualmente non indossano, a qualunque titolo,









Data, ora e luogo

DUVRI

Cod. DUVRI

Revisione: 00

Data: 11/04/2022

Pag. 33 di 41

mascherine chirurgiche;

- Obbligo di evitare abbracci e strette di mano;
- Obbligo di mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale non inferiore ai 2 metri;
- Obbligo di rispettare norme di igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie) e di igienizzare le mani con frequenza;
 - Obbligo di evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
 - Raccomandazione di non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- Obbligo di coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce con un fazzoletto senza dismettere la mascherina chirurgica.

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020.

	Firma del dichiaranto	2 1









Cod. DUVRI

Revisione: 00

Data: 11/04/2022

Pag. 34 di 41



L'INGRESSO ALLA STRUTTURA È VIETATO:

ALLE PERSONE LA CUI TEMPERATURA È SUPERIORE AI 37,5°

ALLE PERSONE CHE NON INDOSSANO LA MASCHERINA CHIRURGICA

ALLE PERSONE CHE, NEGLI ULTIMI 14 GIORNI, HANNO AVUTO CONTATTI CON PERSONE CONTAGIATE O CHE PROVENGONO DA ZONE A RISCHIO

ALLE PERSONE PROVIENTI DA ALTRE REGIONI

ALLE PERSONE CON MALATTIE CRONICHE O IMMUNODEPRESSE, SE NON PER MOTIVI DI SALUTE CONNESSE ALLA FRUIZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE INDIFFERIBILI DA SVOLGERE NELL'IMMEDIATO ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA

ALLE PERSONE SPROVVISTE DI MASCHERINE



Cod. DUVRI

Revisione: 00

Data: 11/04/2022

Pag. 35 di 41



L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA È SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI:

IGIENIZZARE LE MANI

INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA E NON TOGLIERLA MAI

MANTENERE UNA DISTANZA DI SICUREZZA DALLE ALTRE PERSONE SUPERIORE A 2 METRI

SOTTOPORSI ALL'EVENTUALE CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA
ALL'INGRESSO DELLA STRUTTURA
(DA PARTE DI PERSONALE AUTORIZZATO DALLA DIREZIONE)



Cod. DUVRI

Revisione: 00

Data: 11/04/2022

Pag. 36 di 41

6. DATI GENERALI CONTRATTO

	Oggetta dell'appalta à l'affidamente della seconda finiti		
	Oggetto dell'appalto è l'affidamento della seguente fornitura:		
Oggetto del contratto	Lotto n. 1 - Fornitura in full service di n. 2 sistemi analitici per l'esecuzione di test di biologia molecolare per la ricerca di costituenti virali, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche destinati ad uso trasfusionale per il Servizio Immunostrasfusionale dell'Azienda Ospedaliera "San Carlo" di Potenza; Lotto n. 2 – Fornitura in full service di Emoglobinometri; Lotto n. 3 – Fornitura di sacche, sovrasacche, soluzione crioconservante, flaconi di soluzione crioconservante DMSO, set di preparazione sacche crioconservante, per il congelamento delle Cellule Staminali Emopoietiche, compresi i DPI impiegati per le fasi di manipolazione dell'Azoto liquido e per il congelamento del Plasma, Saldatrice per sacca, Saldatore portatile per tubatismi, Sonda con data logger di temperatura, per il SIT dell'Azienda Ospedaliera "San Carlo" di Potenza; Lotto n. 4 – Fornitura di n. 10 pinze spremi tubo manuale per emocomponenti; Lotto n. 5 – Fornitura in full service di n. 2 scongelatori da banco per plasma; Lotto n. 6 – Fornitura in full service di n. 3 centrifughe per sierologia ed		
	immunoematologia;		
	Lotto n. 7 – Fornitura in full service di n. 2 saldatori portatili per tubatismi		
	destinati al Centro Trasfusionale presso il Presidio Ospedaliero di Melfi (PZ).		
	DURATA DEL CONTRATTO		
Data inizio	Data fine		
N° protocollo			
Importo a base di gara (€) e Importo costi della sicurezza	Importo a base d'asta: Lotto n. 1 - € 2.250.000,00 oltre IVA, costi sicurezza rischi interfer. € 1.000,00 Lotto n. 2 - € 525.000,00 oltre IVA, costi sicurezza rischi interfer. € 1.000,00 Lotto n. 3 - € 300.000,00 € oltre IVA, costi sicurezza rischi interfer. € 0,00 Lotto n. 4 - € 1.250,00 oltre IVA, costi sicurezza rischi interfer. € 0,00 Lotto n. 5 - € 120.000,00 € oltre IVA, costi sicurezza rischi interfer. € 1.000,00 Lotto n. 6 - € 19.500,00 € oltre IVA, costi sicurezza rischi interfer. € 400,00 Lotto n. 7 - € 4.000,00 € oltre IVA, costi sicurezza rischi interfer. € 400,00 I costi della sicurezza, derivanti da rischi interferenziali di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008, sulla base delle modalità previste per l'esecuzione della fornitura e della prevista assistenza full service post vendita, si stimano, per i LOTTI 1, 2 e 5 in: € 1.000,00 (mille/00 euro) per le seguenti attività:		
Importo a base di gara (€) e Importo costi	Lotto n. 1 - € 2.250.000,00 oltre IVA, costi sicurezza rischi interfer. € 1.000,00 Lotto n. 2 - € 525.000,00 oltre IVA, costi sicurezza rischi interfer. € 1.000,00 Lotto n. 3 - € 300.000,00 € oltre IVA, costi sicurezza rischi interfer. € 0,00 Lotto n. 4 - € 1.250,00 oltre IVA, costi sicurezza rischi interfer. € 0,00 Lotto n. 5 - € 120.000,00 € oltre IVA, costi sicurezza rischi interfer. € 1.000,00 Lotto n. 6 - € 19.500,00 € oltre IVA, costi sicurezza rischi interfer. € 400,00 Lotto n. 7 - € 4.000,00 € oltre IVA, costi sicurezza rischi interfer. € 400,00 I costi della sicurezza, derivanti da rischi interferenziali di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008, sulla base delle modalità previste per l'esecuzione della fornitura e della prevista assistenza full service post vendita, si stimano, per i LOTTI 1, 2 e 5 in:		

a



Cod. DUVRI

Revisione: 00

Data: 11/04/2022

Pag. 37 di 41

	Committente, per particolari esigenze quali illustrazione del DUVRI, illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; consegna di materiale informativo ai lavoratori; Riunioni di coordinamento con il lavoratore per l'informazione preliminare prima dell'ingresso sul posto di lavoro: € 200,00 (duecento/00 euro). I costi della sicurezza, derivanti da rischi interferenziali di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008, sulla base delle modalità previste per l'esecuzione della fornitura, per i LOTTI 6 e 7 in: € 400,00 (quattrocento/00 euro) per le seguenti attività:
	1) Informazione e Formazione di 1h per i lavoratori addetti all'installazione. Consegna delle procedure di emergenza a tutti i lavoratori; Informazione dei lavoratori sui luoghi, i percorsi di esodo e dove si trovano gli apprestamenti antincendio: € 400,00 (quattrocento/00 euro).
	I costi della sicurezza derivanti da rischi interferenziali di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008 per i LOTTI 3 e 4 sono stimati essere pari a zero. Sulla base delle modalità previste per la fornitura (le forniture in ambiente sanitario rientrano nell'oggetto dell'attività di impresa) si ritiene che non sussistano rischi da interferenza e che, pertanto, i costi della sicurezza derivanti da interferenze siano pari a zero.
	N.B. Per tutti i lotti gli oneri della sicurezza speciali, non rientrano tra quelli computati nel presente Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali.
Importo contrattuale	
Ribasso offerto (%)	
Procedura di gara	Gara mediante procedura aperta
Tipologia di contratto	
Natura contratto	Fornitura
Incaricato	

7. AZIENDA APPALTATRICE

Datore di Lavoro	RSPP
	Datore di Lavoro

RUOLO DELLA SICUREZZA	NOMINE	
Datore di Lavoro	N.	
RSPP		
MEDICO COMPETENTE		



Cod. DUVRI	
Revisione: 00	
Data: 11/04/2022	
Pag. 38 di 41	

8. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DEL CONTRATTO

Lotto n. 1 - Fornitura in full service di n. 2 sistemi analitici per l'esecuzione di test di biologia molecolare per la ricerca di costituenti virali, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche destinati ad uso trasfusionale per il Servizio Immunostrasfusionale dell'Azienda Ospedaliera "San Carlo" di Potenza;

Lotto n. 2 - Fornitura in full service di Emoglobinometri;

Lotto n. 3 – Fornitura di sacche, sovrasacche, soluzione crioconservante, flaconi di soluzione crioconservante DMSO, set di preparazione sacche crioconservante, per il congelamento delle Cellule Staminali Emopoietiche, compresi i DPI impiegati per le fasi di manipolazione dell'Azoto liquido e per il congelamento del Plasma, Saldatrice per sacca, Saldatore portatile per tubatismi, Sonda con data logger di temperatura, per il SIT dell'Azienda Ospedaliera "San Carlo" di Potenza;

Lotto n. 4 - Fornitura di n. 10 pinze spremi tubo manuale per emocomponenti;

Lotto n. 5 - Fornitura in full service di n. 2 scongelatori da banco per plasma;

Lotto n. 6 - Fornitura in full service di n. 3 centrifughe per sierologia ed immunoematologia;

Lotto n. 7 – Fornitura in full service di n. 2 saldatori portatili per tubatismi destinati al Centro Trasfusionale presso il Presidio Ospedaliero di Melfi (PZ).

9. LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DELLE LAVORAZIONI

Le attività si svolgeranno:

Lotto	Descrizione
1	Servizio Immunotrasfusionale del Presidio Ospedaliero "San Carlo" di Potenza
2	Servizio Immunotrasfusionale del Presidio Ospedaliero "Giovanni di Dio" di Melfi

9.1. LAVORAZIONI APPALTATE

Di seguito, sono elencate le lavorazioni oggetto del contratto ed i relativi luoghi ove le stesse vengono eseguite:

LAVORAZIONI	LUOGHI COMMITTENTE
Lotto n. 1 - Fornitura in full service di n. 2 sistemi analitici per l'esecuzione di test di biologia molecolare per la ricerca di costituenti virali, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche destinati ad uso trasfusionale per il Servizio Immunostrasfusionale dell'Azienda Ospedaliera "San Carlo" di Potenza; Lotto n. 2 – Fornitura in full service di Emoglobinometri; Lotto n. 3 – Fornitura di sacche, sovrasacche, soluzione crioconservante, flaconi di soluzione crioconservante DMSO, set di preparazione sacche crioconservante, per il congelamento delle Cellule Staminali Emopoietiche, compresi i DPI impiegati per le fasi di manipolazione dell'Azoto liquido e per il congelamento del Plasma, Saldatrice per sacca, Saldatore portatile per tubatismi, Sonda con data logger di temperatura, per il SIT dell'Azienda	Servizio Immunotrasfusionale dei Presidi Ospedalieri "San Carlo" di Potenza e "San Giovanni di Dio" di Melfi



Cod. DUVRI
Revisione: 00
Data: 11/04/2022

Pag. 39 di 41

Ospedaliera "San Carlo" di Potenza;

Lotto n. 4 – Fornitura di n. 10 pinze spremi tubo manuale per emocomponenti;

Lotto n. 5 - Fornitura in full service di n. 2 scongelatori da banco per plasma;

Lotto n. 6 – Fornitura in full service di n. 3 centrifughe per sierologia ed immunoematologia;

Lotto n. 7 – Fornitura in full service di n. 2 saldatori portatili per tubatismi destinati al Centro Trasfusionale presso il Presidio Ospedaliero di Melfi (PZ).

10. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

La individuazione dei RISCHI DA INTERFERENZA si compone essenzialmente di due fasi:

FASE 1 - LAVORAZIONI DEL DUVRI

E' relativa all'acquisizione delle informazioni sulle attività previste in appalto che saranno eseguite nei luoghi di lavoro del committente e nel recepimento del documento di valutazione dei rischi specifici dell'Azienda appaltatrice, in modo da individuare eventuali attrezzature o sostanze pericolose impiegate o particolari lavorazioni che potrebbero generare pericoli in caso di interferenza con altre lavorazioni.

FASE 2 - CRONOPROGRAMMA LAVORI

Prevede la pianificazione temporale, la individuazione dei soggetti interferenti e l'esplicitazione dei rischi che potrebbero essere generati dalla interferenza di più lavorazioni contemporanee.

11. RISCHI DA INTERFERENZA CONSIDERATI

Sono stati considerati rischi da interferenza, per i quali è stato predisposto il presente DUVRI:

- i RISCHI derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di lavoratori appartenenti ad Aziende diverse, compresi i lavoratori dell'Azienda committente;
- i RISCHI indotti o immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni eseguite dagli Appaltatori;
- i RISCHI già esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debbano operare gli Appaltatori, ma ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore;
- i RISCHI derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal Committente e comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici delle attività appaltate.

12. LAVORAZIONI DEL DUVRI

Al fine di identificare tutte le possibili interferenze, sono state analizzate sia le lavorazioni appaltate, oggetto del contratto, sia le lavorazioni effettuate da altri esecutori o relative ad altri contratti. Nelle sezioni a seguire, infatti, sono riportate le lavorazioni considerate e i luoghi di lavoro (del committente) in cui vengono eseguite, distinte in funzione della tipologia di esecutore.

0



Cod. DUVRI
Revisione: 00
Data: 11/04/2022

Pag. 40 di 41

12.1. PIANIFICAZIONE LAVORAZIONI

Di seguito, sono elencate le lavorazioni oggetto del contratto ed i relativi luoghi ove le stesse vengono eseguite:

Nr.	Lavorazione	Inizio	Durata	Fine	Risorse

13. ELENCO DEI RISCHI INTERFERENTI

I rischi interferenti risultanti dalla valutazione del contratto sono elencati, di seguito, mediante classificazione della categoria e della natura.

CATEGORIA	RISCHIO	
	BIOLOGICO (SETTORE SANITARIO)	

14. GESTIONE INTERFERENZE

Di seguito, sono riportati i rischi interferenti, l'eventuale fonte e le relative misure di coordinamento e cooperazione.

BIOLOGICO (SETTORE OSPEDALIERO)	
Fonte del rischio interferente: Servizi di gestione del Centro Unico di Pre	enotazione.
Probabilità di accadimento:	Probabile
Gravità del danno:	Medio/Alto
Entità:	Medio/Alta

MISURE DI PREVENZIONE

Ai fini della prevenzione e della protezione contro rischio biologico, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela contenuti nel D.Lgs. 81/08 (Titolo X, capo I,II,III e IV), si devono adottare le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività, facendo il possibile per prevenire gli incidenti derivanti da tali rischi. Necessaria la formazione generale dei lavoratori così come sancisce il D.Lgs 81/08 smi, art 37 e l'obbligo di utilizzare gli opportuni DPI, indicati di seguito.

Responsabile attuazione: D.L. Responsabile controllo: PREPOSTO

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Categoria: Protezione delle vie respiratorie, occhi, corpo, mani e piedi.

Tipologia: Semimaschera con filtri intercambiabili omascherina FFP2/3 o mascherina chirurgica in assenza della precedenti due, occhiali di protezione, guanti in nitrile, tuta in Tyvek o TNT, scarpe di sicurezza e sovrascarpe monouso.

RIF. norm.:UNI EN 140, UNI EN 149, UNI EN 14683/2019, UNI EN 166, UNI EN 14683, UNI EN 420, UNI EN 167, EN 201345, EN 14126.



Cod. DUVRI
Revisione: 00

Data: 11/04/2022

Pag. 41 di 41



15. CONCLUSIONI

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.):

Denominazione: Vietato l'accesso alle persone non autorizzate

- è stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08;
- è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verifichino significativi mutamenti che potrebbero renderlo superato.

La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata eseguita dal Datore di lavoro committente, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.

AZIENDA COMMITTENTE

Figure	Nominativo	Firma	Data
Datore di Lavoro	Dott. Ing. Giuseppe Spera		
RSPP	Ing. Pietro De Stefano		

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante, ciascun appaltatore dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

Azienda	Datore di Lavoro	Firma	Data